

COPIA



COMUNE DI TRENTO

UFFICIO CONTRATTI

**Contratto n. 29872 racc.
Concluso in data 3 ottobre 2019**

SCRITTURA PRIVATA DIGITALE

COMUNE DI TRENTO

ACCORDO DI PROGRAMMA

Nella sede comunale di Trento, via Belenzani, 19, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale 29 luglio 2019 n. 144 fra:

COMUNE DI TRENTO, con sede a Trento, via Belenzani n. 19, numero di codice Fiscale e P.I. 00355870221, nella persona del Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili, dott.ssa Clara Campestrini, domiciliato per la carica in Trento, Via Belenzani, 19, in qualità di Rappresentante legale del COMUNE DI TRENTO;

FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI", di seguito denominata anche Fondazione, con sede a Trento, in piazza Santa Maria Maggiore, n. 7, numero di codice fiscale e partita IVA 02299000220, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Piergiorgio Reggio autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio n. 36;

premesse che

- l'art. 48, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 (legge finanziaria provinciale per il 2013) ha autorizzato la Provincia a promuovere la costituzione della Fondazione Franco Demarchi in evoluzione e sviluppo dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale (IRSRS);
- la Giunta provinciale ha deliberato di aderire alla costituzione della Fondazione con provvedimento n. 1181 del 14 giugno 2013;
- con deliberazione 17 giugno 2013 n. 117 la Giunta comunale ha deciso di approvare la partecipazione del Comune di Trento alla Fondazione in

qualità di membro istituzionale;

- con atto notarile n. 17756/68077 n. di repertorio, di data 19 giugno 2013, registrato il 25 giugno 2013 al n. 6211, è stata costituita dai soggetti fondatori - Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Federazione Trentina della Cooperazione, Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale – la Fondazione "Franco Demarchi" che, successivamente, con determinazione n. 29, di data 2 agosto 2013, dell'APAC – Servizio Contratti, appalti servizi e forniture, è stata riconosciuta quale persona giuridica privata operante nell'ambito del territorio della provincia di Trento, nonchè iscritta nel Registro provinciale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;

- in base al proprio Statuto la Fondazione, nata come evoluzione e sviluppo dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale, ha lo scopo di promuovere e di realizzare, in forma diretta o indiretta, la formazione e la ricerca in ambito sociale, educativo e culturale a beneficio delle comunità locali e del loro sviluppo nonchè a supporto delle competenze di operatori e cittadini; la Fondazione, le cui finalità si esplicano nell'ambito della Provincia autonoma di Trento, persegue inoltre interessi di carattere generale e di pubblica utilità;

- l'attività istituzionale della Fondazione è strutturata in tre Aree: formazione e ricerca finalizzata; UTETD; documentazione e comunicazione.

La Fondazione realizza, in particolare, attività e progetti di:

- formazione continua, educazione e formazione permanente attraverso UTETD;
- formazione professionale e alta formazione professionale riferite a profili

inerenti l'ambito dei servizi nei campi sociale, socio-sanitario, sanitario-educativo e socio-educativo;

- ricerca finalizzata, privilegiando la ricerca-azione;
- supporto alla sperimentazione di interventi e servizi;
- documentazione, informazione e divulgazione;
- consulenza;
- l'art. 14 dello Statuto prevede che la Fondazione possa stipulare con ciascun Membro – e in particolare con la Provincia autonoma di Trento, uno o più accordi di programma per la realizzazione di interventi e attività rientranti nelle finalità della Fondazione;
- la Giunta provinciale, a partire dal 2015, ha approvato accordi di programma che definiscono finalità, obiettivi e interventi delle attività delineate nei programmi annuali della Fondazione, le modalità di verifica dei risultati, nonché le risorse disponibili sul bilancio provinciale per finanziare tali programmi;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con deliberazione n. 15 di data 17 giugno 2016 e la Giunta comunale con deliberazione n. 114 di data 27 giugno 2016, hanno rispettivamente approvato uno schema di accordo con validità a decorrere dal 31 agosto 2016 e scadenza il 30 giugno 2019;
- tale collaborazione ha permesso la realizzazione di attività e progetti formativi innovativi ed efficaci rispetto agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione comunale;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con deliberazione n. 36 di data 30 luglio 2019 e la Giunta comunale con deliberazione n. 144 di data

29 luglio 2019, hanno rispettivamente approvato lo schema di accordo e la stipulazione del medesimo;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Finalità, obiettivi, interventi

1. Il Comune di Trento sostiene e promuove la ricerca in ambito sociale, educativo e culturale nonché la realizzazione di attività di formazione, di formazione continua e di educazione e formazione permanente in tali ambiti.

A riguardo l'Amministrazione comunale, in base al precedente accordo, ha assegnato annualmente alla Fondazione un contributo sia per l'attività che realizza attraverso l'UTETD (Università della Terza Età e del Tempo Disponibile), sia per dare adeguato sostegno alla realizzazione delle attività e dei progetti formativi in ambito socio-educativo e culturale.

2. Il Comune di Trento e la Fondazione elaborano di concerto un documento di programmazione della durata del presente accordo, con possibilità di integrazioni e modifiche, per lo sviluppo delle attività e dei progetti formativi e di ricerca/monitoraggio; nello specifico, gli obiettivi, i contenuti e le modalità di realizzazione dei singoli percorsi dovranno essere definiti attraverso un'attività di co-progettazione tra le parti.

3. Entro il 31 agosto del 2020, 2021 e 2022 la Fondazione formalizza la richiesta di contributo, presentando l'eventuale aggiornamento del programma - il documento di programmazione e l'aggiornamento annuale sono elaborati in tempo utile, e comunque entro agosto di ogni anno, per la predisposizione:

– del Bilancio preventivo (poste finanziarie, il Documento unico di

programmazione e Piano esecutivo di gestione) da parte del Comune;

– del piano annuale delle attività a cura della Fondazione.

4. Alla Fondazione compete la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie erogate dal Comune di Trento, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

ART. 2 - Quadro delle risorse

Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi previsti nell'art. 1, comma 1, sono pari a:

- euro 60.000,00 (sessantamila e zero centesimi) ad anno solare per gli anni 2020, 2021 e 2022, di cui euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi) per il progetto culturale dell'UTETD ed euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) per i progetti formativi e di ricerca/monitoraggio in ambito socio-educativo e culturale;
- euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) a periodo per gli anni 2019 (agosto – 31 dicembre 2019) e 2023 (gennaio – giugno 2023), di cui euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) per il progetto culturale dell'UTETD e euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) per i progetti formativi e di ricerca/monitoraggio.

ART. 3 - Modalità di erogazione del finanziamento

La liquidazione del contributo assegnato avverrà con le seguenti modalità:

- per il periodo agosto - dicembre 2019: il 90% (novanta per cento), pari ad euro 27.000,00 (ventisettemila e zero centesimi), ad esecutività del provvedimento di assegnazione, il saldo (dieci per cento), pari a euro 3.000,00 (tremila e zero centesimi) a conclusione dei progetti programmati da agosto a dicembre 2019 e a presentazione della documentazione di cui

all'art. 4;

- per gli anni 2020, 2021 e 2022:
 - il 90% (novanta per cento), pari euro 54.000,00 (cinquantaquattromila e zero centesimi), ad esecutività del provvedimento di assegnazione che sarà adottato ad inizio anno;
 - il saldo del 10% (dieci per cento), pari a euro 6.000,00 (seimila e zero centesimi) a conclusione dei progetti di cui all'art. 1, comma 1 e su presentazione della rendicontazione di cui all'art. 4;
- per il periodo gennaio – giugno 2023:
 - il 90% (novanta per cento), pari euro 27.000,00 (ventisette mila e zero centesimi), ad esecutività del provvedimento di assegnazione che sarà adottato ad inizio anno;
 - il saldo del 10% (dieci per cento), pari a euro 3.000,00 (tre mila e zero centesimi) a conclusione dei progetti di cui all'art. 1, comma 1 e su presentazione della rendicontazione di cui all'art. 4.

ART. 4 - Modalità di rendicontazione e di verifica dei risultati

1. La rendicontazione delle attività inserite nell'accordo è stabilita con riferimento all'anno solare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e con riferimento al semestre di attività per il periodo agosto – dicembre 2019 e gennaio – giugno 2023. A tal fine la Fondazione presenta la seguente documentazione, entro il 15 aprile di ogni anno (2020 per l'attività relativa al semestre 2019 periodo agosto dicembre, 2021 per l'attività relativa al 2020, 2022 per l'attività relativa al 2021, 2023 per l'attività relativa al 2022, 2024 per l'attività relativa al 2023 periodo gennaio – giugno):

– una relazione sullo stato di attuazione del presente accordo di

programma, che descrive gli interventi e le attività realizzate nell'anno di riferimento, rispetto a quelle definite nel documento di programmazione e nel relativo aggiornamento annuale, di cui all'art. 1, comma 2;

- un prospetto riportante i costi e i ricavi relativi alla realizzazione delle attività e dei progetti concordati nel periodo di riferimento, dal quale risulti, a pena di rideterminazione o di revoca del contributo, la congruenza tra attività finanziate e utilizzo delle risorse;

- una dichiarazione sull'eventuale avanzo di risorse relative alle attività concordate, dovuto a una riprogrammazione, già concertata con l'Amministrazione comunale, che dimostri il reinvestimento di tali risorse nell'attività dell'anno successivo.

La Fondazione è inoltre tenuta a presentare:

- il proprio bilancio consuntivo approvato e sottoscritto dai Revisori dei conti;

- la deliberazione di approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. In caso di interruzione anticipata o mancata prosecuzione dell'accordo, la Fondazione dovrà restituire al Comune le eventuali risorse non utilizzate.

ART. 5 - Durata

Il presente accordo di programma ha validità dalla data di sottoscrizione al 30 giugno 2023 ed è rinnovabile per un ulteriore periodo di pari durata. Il rinnovo potrà avvenire mediante idoneo scambio di corrispondenza fra le parti, di comune accordo e alle medesime condizioni di cui al presente accordo.

ART. 6 - Modifiche, integrazioni

A fronte di esigenze sopravvenute e fatto salvo quanto previsto all'art. 2, il Comune e la Fondazione si riservano la possibilità, nel corso della durata del presente accordo di programma, di apportare modifiche ed integrazioni al medesimo, tramite scambio di corrispondenza o, in relazione alla complessità delle variazioni, mediante atti aggiuntivi all'accordo di programma stesso.

ART. 7 - Controversie

La soluzione di eventuali controversie derivanti dal presente accordo di programma è demandata all'autorità giudiziaria del Foro di Trento.

ART. 8 - Esecuzione dell'accordo

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Trento, si indicano quali responsabili dell'esecuzione del presente accordo programmatico il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili e il Presidente della Fondazione.

Al contraente privato è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile e i collaboratori dallo stesso incaricati.

È altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune ingerirsi nella gestione del presente accordo programmatico.

ART.9 - Capacità a contrarre

Il prof. Piergiorgio Reggio, a norma dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che la Fondazione dallo

stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la P.A. medesima.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Le parti dichiarano di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'articolo 7 (controversie) del presente accordo.

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: deliberazione della Giunta comunale 29 luglio 2019 n. 144.

Tra:

COMUNE DI TRENTO con sede in Trento, via Belenzani n. 19, numero di codice fiscale: 00355870221

e

FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI", con sede a Trento, piazza Santa Maria Maggiore, n. 7, numero di codice fiscale e partita IVA 02299000220.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente l'art. 7 (controversie) del contratto in oggetto e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente, si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di questo file.